MOD. 4 UL

MODULARIO INTERNO - 54

22-08-02



UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

Uff. Rel. Parl. N. S/32 Roma

2 3 GIU. 2009

SENATORE DONATELLA PORETTI SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-00129.

Il codice della strada all'art. 194 nel regolare i rapporti con la legge generale in tema di procedimento amministrativo sanzionatorio, stabilisce che "In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo".

Tra queste norme rientra anche l'art. 213 del citato codice della strada che regola i tempi e i modi di applicazione della misura cautelare del sequestro e della sanzione accessoria della confisca amministrativa, misure di competenza, rispettivamente, degli organi di polizia stradale e del Prefetto, quale autorità amministrativa nella materia.

ISTITUTO POLIGRAPICO EZDOCA DELLO STATO S

12:38



UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI Ufficio Relazioni Parlamentari

Il comma 3 del citato art. 213, disciplina sia le modalità di ricorso avverso il provvedimento di sequestro sia i poteri del Prefetto in ordine al rigetto del ricorso o, viceversa, alla conferma della misura e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione con la quale si dispone la confisca, secondo i termini e le modalità che il legislatore esplicitamente richiama negli artt. 203 e 204 del codice della strada.

La compiutezza di tale impianto normativo, che regola in ogni aspetto lo svolgimento della procedura amministrativa in questione, ha fatto sempre ritenere agli interpreti che si tratti di una "lex specialis" che deroga la procedura prevista dalla "lex generalis" di cui all'art. 19 L. 689/1981,

Il fatto che né l'art. 213 né gli artt. 203 e 204 prevedano – se il provvedimento di confisca non viene adottato entro un limite di tempo definito, come avviene nell'art.19 della legge n. 689/1981- una decadenza della misura del sequestro amministrativo, non può che essere interpretato come scelta del legislatore di "trattare" in modo diverso la materia del sequestro amministrativo che discende dagli illeciti stradali.

Secondo quanto evidenziato dalla S.V. On.le, la circostanza che il Parlamento avesse avviato nella passata legislatura l'esame di un progetto di legge, volto a disporre affinché i ciclomotori e i motocicli sequestrati ai sensi dell'art. 213 c.d.s. per le violazioni amministrative elencate nel comma 2-sexies fino all'Intervenuta modifica di tale comma con la legge n. 286/2006 (dunque per gli illeciti accertati nel periodo 23.08.2005-28.11.2006) - fossero dissequestrati e restituiti ai proprietari,

ISTITUTO POLIGRAPIOO E ZECCA DELLO STATO 3

MODULARIO INTERNO - 54 12:38

MOD, 4 UL

NUM468



UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

fa comprendere come la soluzione interpretativa proposta non possa dare luogo alla restituzione dei beni da parte dell'Autorità Amministrativa.

Si rileva, altresì, che gli organi di Polizia Stradale hanno solo il potere di procedere al sequestro, nonché di dare esecuzione ai provvedimenti di dissequestro, eventualmente adottati dall'Autorità Amministrativa.

Dal canto suo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva intrapreso diverse iniziative legislative di carattere emendativo proponendo una norma transitoria in seguito alle modifiche apportate all'art. 213-sexties del Codice della Strada dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (conversione del D.L. 262/2006), che ha limitato la sanzione amministrativa accessoria della confisca per i veicoli a due ruote ai soli casi in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere reato.

Tuttavia dette proposte di emendamento non hanno trovato accoglimento negli strumenti normativi al momento individuati.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Nitto Francesco Palma)

STITUTO POLIBIRATICO E ZECCA DELLO STATO S